

PROCEDURA APERTA

per l'affidamento della gestione del servizio di cassa e la fornitura di servizi accessori e connessi in favore dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro– CIG 6834647121

Capitolato tecnico

1. Contesto di riferimento

Con il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, art. 4, è stata istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (anche solo *ANPAL* o *Agenzia* nel prosieguo), dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.

Sulla base dell'art. 9 del decreto legislativo suindicato, all'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni:

- a) coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei servizi per il lavoro, del collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro;
- b) definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di cui all'articolo 18 del presente decreto legislativo suindicato;
- c) determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo suindicato;
- d) coordinamento dell'attività della Rete Eures, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2012 che attua il Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2011;
- e) definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità, in linea con i migliori standard internazionali, nonché dei costi standard applicabili ai servizi e alle misure di cui all'articolo 18 del decreto legislativo suindicato;
- f) promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;
- g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del presente decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto all'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati;
- h) gestione dell'albo nazionale di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 276 del 2003;
- i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;

- l) definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro;
- m) definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale;
- n) vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonché dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003;
- o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni e, a richiesta del gruppo di coordinamento e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione industriale, assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- p) gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, di programmi per l'adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonché di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;
- q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione, di cui all'articolo 30 del cit. D.Lgs. n. 150/2015.

In aggiunta ai compiti di cui al comma 1, all'ANPAL possono essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome, in materia di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro.

Le risorse finanziarie complessive attribuite all'ANPAL per lo svolgimento delle funzioni alla medesima affidate sono costituite, sulla base dell'art. 5 del suindicato D.Lgs. n. 150/2015:

- a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento dell'Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) dal Fondo per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- c) dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
- d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Inoltre, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, possono essere assegnate all'ANPAL quote di risorse relative agli anni decorrenti dal 2016:

- a) alla quota parte del Fondo per l'occupazione alimentata secondo i criteri stabiliti con il comma 2 dell'art. 9 cit.;
- b) all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- c) alle somme già destinate al piano gestionale di cui all'articolo 29, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 150/2016.

Per quanto non disposto all'interno di tale ultimo Decreto, l'ANPAL segue le regole poste in via generale per le Agenzie di interesse nazionale all'art. 8 del D.Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999.

Si applicano inoltre all'ANPAL le disposizioni in materia di tesoreria unica previste nella legge n. 720 del 29 ottobre 1984 (e s.m.i.), nonché le disposizioni in tema di servizio di cassa o tesoreria previste al Capo IV del DPR. n. 97 del 27 febbraio 2003 (“*Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*”).

Ai sensi in particolare dell'art. 50 del DPR. 97/2003 cit., il servizio di cassa o tesoreria è affidato, previo esperimento di gara ad evidenza pubblica, in base ad apposita convenzione ad imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La scrivente Direzione, la quale interviene per conto dell'ANPAL, in attesa del raggiungimento da parte di quest'ultima delle condizioni di piena operatività gestionale ed amministrativa, espleta dunque la presente procedura per la selezione di Istituto bancario a cui affidare la funzione di Istituto Cassiere della Agenzia suindicata (secondo la definizione fornita all'art. 1, lett. a, del cit. DPR. n. 97/2003).

In particolare la scrivente Direzione interviene per conto dell'ANPAL in attuazione del Protocollo di intesa concluso dalla medesima con il Ministero del Lavoro in data 22/09/2016 (in conformità al disposto dell'art. 9, comma 1, del DPCM 13 aprile 2016), in base al quale “Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, l'ANPAL si avvale della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero”, e “gli atti compiuti dagli uffici del Ministero in regime di avvalimento (...) sono imputati in via diretta ed esclusiva all'ANPAL, che ne risponde nei confronti dei terzi”; nonché in conformità alla conseguente richiesta di avvalimento formulata dal Presidente dell'ANPAL, connota del 5 ottobre 2016, con riferimento specifico all'incarico oggetto della presente procedura.

2. Servizi in affidamento

2.1 - Contenuto e specie dei servizi richiesti

In esecuzione dell'incarico in via di affidamento, l'Istituto Cassiere dovrà assicurare la gestione del servizio di cassa per conto dell'Agenzia e quindi in primo luogo provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese dalla stessa ordinate.

Il servizio dovrà essere svolto con l'osservanza delle disposizioni di legge e con le modalità riportate nel presente Capitolato tecnico, nel Disciplinare di Gara e nei relativi allegati.

L'esazione sarà pura e semplice, senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte dell'Istituto Cassiere, il quale non sarà tenuto ad intimare atti legali o richieste, restando sempre a cura dell'Agenzia ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

In particolare, i servizi oggetto della presente procedura, sono riconducibili ai seguenti:

- gestione degli incassi / riscossioni e dei pagamenti, ivi specialmente compresi tutti i movimenti e gli adempimenti funzionali al rispetto degli obblighi di legge in materia di tesoreria unica, ex lege 720/1984 e s.m.i.;
- erogazione di eventuali anticipazioni di cassa;
- eventuali servizi aggiuntivi gratuiti strettamente funzionali al servizio principale.

Le risorse finanziarie di cui l'Agenzia andrà ad usufruire sono quelle indicate all'art. 5 del decreto legislativo n. 150 del 2016 e sono tutte quindi di provenienza del sistema pubblico (salvo ipotesi speciali, comunque di conto verosimilmente minimo, che potrebbero emergere in corso di gestione).

L'Istituto Cassiere, non avendo di norma la materiale disponibilità delle giacenze di cassa dell'Ente, dovrà effettuare, nella sua qualità di organo di esecuzione, le operazioni d'incasso e di pagamento disposte dall'Ente medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte presso la Banca d'Italia.

Una volta attivati i necessari percorsi e collegamenti, l'Istituto Cassiere si impegna a rendere disponibile all'Agenzia tutti i dati e le informazioni relative ai movimenti operati sui singoli conti, anche attraverso le funzionalità di *remote banking*, nonché la documentazione, la rendicontazione e la reportistica prevista, con le modalità indicate nel seguito.

Alla conclusione del rapporto contrattuale, l'Istituto Cassiere dovrà effettuare all'Istituto subentrante (o in mancanza all'ANPAL direttamente) la consegna dei documenti, dei registri, degli archivi, degli

stampati e di quant'altro abbia riferimento alla gestione del servizio. L'ANPAL, per suo conto, provvederà a regolarizzare eventuali partite sospese prima della scadenza contrattuale, mediante assunzione degli atti a ciò necessari.

Poiché l'ANPAL è Ente di nuova istituzione, che subentra nelle funzioni di soggetti diversi e ne assume contestualmente altre di nuova configurazione, non sono disponibili dati finanziari e/o gestionali aggregati consolidati circa la consistenza delle movimentazioni finanziarie pregresse che l'Istituto Cassiere sarà verosimilmente a chiamato a replicare nel periodo contrattuale oggetto di affidamento.

A titolo quindi solo indicativo, le grandezze finanziarie che il servizio in affidamento conoscerà possono indirettamente stimarsi sulla base delle previsioni di bilancio ad oggi formulabili per i tre anni a venire, riportate nelle seguenti tabelle 1 e 2.

Tabella 1

Entrate	2017	2018	2019
trasferimenti da ISFOL	€ 7.400.000	€ 7.400.000	€ 7.400.000
trasferimenti da Ministero del Lavoro	€ 88.350.000	€ 88.350.000	€ 88.350.000
totale	€ 95.750.000	€ 95.750.000	€ 95.750.000

Tabella 2

Uscite	2017	2018	2019
spese per il personale	€ 9.270.000	€ 9.270.000	€ 9.270.000
spese di funzionamento	€ 4.480.000	€ 4.480.000	€ 4.480.000
spese per il finanziamento di azioni	€ 82.000.000	€ 82.000.000	€ 82.000.000
totale	€ 95.750.000	€ 95.750.000	€ 95.750.000

Sotto il profilo della numerosità delle operazioni in uscita, ad oggi è possibile stimare un volume annuale complessivo di mandati pari a circa n. 10.000 unità, di cui circa n. 2.500 per stipendi.

Si precisa che le risorse finanziarie relative alle gestione dei Programmi Operativi Nazionali cofinanziati da Fondi comunitari di competenza dell'Agenzia non transiteranno per il circuito finanziario di competenza dell'Istituto Cassiere e restano pertanto estranei al servizio in affidamento.

Il servizio di cassa deve essere gestito con metodologie e criteri informatici, tramite diretto collegamento tra l'Agenzia e l'Istituto, al fine di consentire un efficace interscambio dei dati e della documentazione relativa alla sua gestione.

A questo effetto l'Istituto cassiere dovrà mettere a disposizione dell'Agenzia un idoneo servizio di remote banking al fine di consentire un costante aggiornamento circa le operazioni quotidianamente effettuate e le disponibilità residue sui conti ed in genere le movimentazione ed i saldi sui conti medesimi.

L'esecuzione del servizio in affidamento comprende in tutti i casi ogni attività - quand'anche qui non espressamente prevista - necessaria al regolare, efficace e completo svolgimento del medesimo in funzione delle esigenze amministrative e gestionali dell'ANPAL, secondo i più elevati standard indicati dalla Banca d'Italia, dall'ABI o comunque (se migliorativi) praticati dall'Istituto cassiere alla clientela di

riferimento.

2.2 - In particolare, relativamente al Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo

Ai sensi dell'art. 25 della legge 21.12.78 n. 845 nonché dell'art. 9 della legge 19.07.93 n. 236 (e successive modifiche ed integrazioni) è costituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo (F.S.E.).

Come sopra anticipato, in virtù del d.lgs. n. 150/2015, l'ANPAL subentra al Ministero del Lavoro nella titolarità e nella gestione del detto Fondo.

All'art. 4 comma 8 della legge 18 novembre 1996 n. 608 è stabilito che l'Amministrazione titolare (il Ministero del Lavoro, alla data) possa stipulare convenzioni con istituti di credito per lo svolgimento del servizio di cassa relativo alle attività connesse al detto Fondo, con periodiche erogazioni da parte del Fondo ai predetti istituti corrispondenti all'effettivo ammontare dei pagamenti da eseguire.

Trattandosi di fondo di rotazione avente ex lege una gestione separata, tutti i rapporti contabili e finanziari relativi al detto Fondo dovranno essere mantenuti sotto ogni riguardo debitamente distinti dal complesso dei rapporti dell'Agenzia facenti capo alle residue partite del Bilancio della medesima.

Nell'ambito del servizio di cassa richiesto relativamente al Fondo di Rotazione su indicato, inoltre, per ragioni di linearità gestionale e trasparenza contabile, è previsto che sia mantenuta la distinzione tra i fondi di provenienza interna e i fondi provenienti dal F.S.E. (per questi ultimi, più esattamente, trattasi di importi restituiti al MLPS da parte di beneficiari di finanziamenti del F.S.E.).

Di conseguenza, il servizio richiesto prevede l'apertura e la tenuta di due distinti canali contabili entrambi intestati al Fondo di Rotazione in epigrafe, sotto denominati appunto Fondi Nazionali e Fondi Comunitari.

Così come per gli altri canali finanziari di pertinenza dell'ANPAL, anche la gestione del Fondo di Rotazione detto segue le regole della Tesoreria unica, ex lege 720/1984 e s.m.i., secondo quanto stabilito, altresì, nel già citato DPR. n. 97/2003.

Attualmente il servizio di cui sopra è svolto da altro Istituto di credito, selezionato a mezzo di pubblica gara, con contratto che perverrà a scadenza in data 31 marzo 2017.

A decorrere da tale data, quindi, l'Istituto di credito a cui sarà affidato il servizio di Tesoreria dell'ANPAL dovrà subentrare nella posizione del precedente Istituto Cassiere nella conduzione del sistema relativo,- secondo le modalità qui stabilite - ponendo in essere ogni atto od adempimento necessario allo scopo.

2.3 - Riscossioni e pagamenti

Tanto gli ordinativi di incasso come quelli di spesa (di seguito rispettivamente reversali e mandati) saranno dall'Agenzia sottoscritti esclusivamente con firma digitale, conformemente a quanto previsto dalle norme di legge, dalle circolari dell'AgID, nonché dai provvedimenti della Banca d'Italia e dell'ABI.

Per quanto in particolare concerne le operazioni di incasso, in ottemperanza alle disposizioni dettate dal DL. n. 179 del 18 ottobre 2012 e delle "*Linee guida AgID per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi*", le Pubbliche Amministrazioni, a far data del 31 dicembre 2015, sono tenute ad accettare pagamenti informatici mediante gli strumenti presenti sulla piattaforma AgID "Nodo dei pagamenti-SPC".

Pertanto l'Istituto Cassiere dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie alla ricezione delle somme provenienti dal suddetto Nodo senza alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia.

In ogni caso l'Istituto Cassiere sarà tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo o causa, a favore dell'Agenzia contro il rilascio di apposita ricevuta. Tali incassi saranno comunicati all'Agenzia che emetterà, tempestivamente, le relative reversali.

I pagamenti saranno effettuati dall'Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi, questi ultimi corredati di prospetto riepilogativo cartaceo e/o di supporto informatico con specifica indicazione dei singoli beneficiari, emessi dall'Agenzia e firmati (digitalmente nel caso di ordinativi telematici) dalle persone autorizzate.

Gli ordinativi di pagamento saranno estinti dall'Istituto Cassiere secondo le modalità previste dal sistema di tesoreria unica, operando quindi a valere sugli appositi conti di tesoreria che verranno aperti presso la Banca d'Italia, con il solo limite - previa naturalmente la verifica della regolarità formale del mandato relativo - delle disponibilità di cassa presenti sui conti medesimi.

D'intesa con l'Agenzia, potranno essere attivati ulteriori strumenti di pagamento / incasso, quali ad esempio:

- F24 Enti Pubblici;
- MAV (pagamento Mediante Avviso) bancario e postale;
- RID (Rapporto Interbancario Diretto) bancario e postale;
- RIBA (ricevuta bancaria) e incasso domiciliato;
- Bollettino Bancario FRECCIA.

Gli ordinativi di pagamento saranno estinti secondo la tempistica specifica che risulterà definita all'esito della procedura di gara (comunque entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento del mandato).

L'Istituto Cassiere sarà, comunque, tenuto ad eseguire con precedenza assoluta i pagamenti dichiarati urgenti dall'Agenzia.

Gli ordinativi di pagamento e le reversali di riscossione saranno trasmessi dall'Agenzia all'Istituto Cassiere raggruppati per distinta telematica, numerata progressivamente, accettata e presa in carico dall'Istituto Cassiere con flusso telematico di ritorno.

Qualora l'agenzia dovesse ricorrere ad ordinativi cartacei, questi ultimi verranno trasmessi accompagnati da distinta, numerata progressivamente, che verrà restituita all'Agenzia firmata per ricevuta.

I pagamenti sopra indicati sono soggetti al sistema SIOPE, secondo quanto stabilito dall'art. 28 della Legge 27/12/2002 n. 289 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 novembre 2006 n. 135553 e s.m.i..

Per il caso che speciali circostanze lo richiedano, l'istituto cassiere, su richiesta dell'Agenzia, dovrà erogare un servizio di raccolta - negli orari di ufficio - degli ordinativi / mandati diretti che dovessero venire assunti e/o circolare in formato cartaceo. Lo stesso servizio - sempre su richiesta dell'Agenzia dovrà provvedere alla restituzione presso l'Agenzia dei mandati di pagamento eseguiti e di ogni altra documentazione allegata, anche a riscontro e documentazione delle operazioni richieste ed effettuate.

Su richiesta dell'ANPAL, l'Istituto Cassiere procederà al rilascio di carte di credito, abilitate al circuito internazionale, regolato da apposito contratto.

Sarà cura dell'ANPAL, in questa ipotesi, trasmettere all'Istituto Cassiere il provvedimento formale di individuazione dei soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con le carte di credito suindicate, con i relativi limiti di utilizzo.

A seguito del ricevimento, da parte del gestore delle carte di credito, dell'estratto conto mensile, l'ANPAL emetterà i relativi ordinativi di pagamento a copertura delle spese effettuate, che l'Istituto Cassiere provvederà a registrare nei conti dell'Agenzia.

2.4 - In particolare, il pagamento degli stipendi dei dipendenti dell'Agenzia

La dotazione organica dell'ANPAL, in base al d.lgs. n. 150/2015, non supererà le 395 unità e verrà costituita attraverso un percorso di graduale trasferimento del personale relativo dalle Amministrazioni di provenienza.

Nell'ambito della predetta dotazione è prevista una posizione dirigenziale di livello generale, con funzioni di direttore generale, e sette posizioni dirigenziali di livello non generale.

Il pagamento degli stipendi e di altre eventuali indennità di competenza dei predetti dipendenti avverrà, a cura dell'Istituto Cassiere, per il tramite del sistema "NoiPA", reso disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (per una generale illustrazione di tale sistema, v.si <https://noipa.mef.gov.it/>) al quale l'Agenzia andrà infatti ad aderire. Sarà dunque compito dell'Istituto Cassiere di raccordare i propri sistemi di pagamento con le specifiche derivanti da tale sistema, comunque sempre nell'ambito del sistema della tesoreria unica.

2.5 - Gestione documentale, contabilità analitica, rendicontazione e reportistica

L'Istituto Cassiere avrà l'obbligo di tenere aggiornati e custodire, anche mediante sistemi informatici, salvo altri strumenti richiesti dalla disciplina di settore:

- il giornale di cassa (comunque denominato), riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di riscossione e di pagamento;
- per gli ordinativi telematici, le reversali di incasso ed i mandati di pagamento, i quali una volta estinti, vengono restituiti all'Agenzia tramite flusso telematico, mentre verranno consegnate su carta le quietanze di riscossione e di pagamento;
- per gli ordinativi cartacei (laddove dovessero venire emessi), le reversali di incasso ed i mandati di pagamento, i quali, una volta estinti, dovranno essere restituiti all'Agenzia, entro il mese successivo all'avvenuta estinzione;
- idonea documentazione attestante lo stato delle riscossioni e dei pagamenti al fine di accertare in ogni momento la posizione di incasso e di pagamento (elenco delle partite pendenti di riscossione e di pagamento ed elenco reversali e mandati inevasi);
- eventuali altri documenti previsti dalla legge o concordati fra le parti.

L'Istituto Cassiere dovrà trasmettere all'Agenzia, entro i primi cinque giorni lavorativi del mese, il rendiconto delle operazioni effettivamente compiute nel mese precedente. Entro la fine del mese l'Istituto Cassiere dovrà trasmettere le reversali e i mandati con le relative quietanze del mese precedente.

L'Istituto Cassiere invierà, inoltre, mensilmente l'estratto dei conti correnti bancari aperti, completo dei dati analitici identificativi di tutte le operazioni di incasso e di pagamento effettuate nel periodo considerato, completo delle relative valute.

L'Istituto Cassiere garantisce inoltre l'osservanza di tutti gli obblighi di archiviazione conservazione documentale, inerenti il servizio in affidamento, previsti per legge o regolamento.

2.6 - Anticipazioni di cassa

L'Agenzia avrà facoltà di richiedere anticipazioni di cassa, da erogarsi da parte dell'Istituto cassiere, nel caso di temporanea indisponibilità di fondi sui conti di riferimento.

In ragione delle prevedibili esigenze effettive di ricorrere ad anticipazioni nel periodo oggetto del rapporto in affidamento, l'esposizione finanziaria massima a cui l'Agenzia potrà andare incontro può essere ragionevolmente indicata - solo in funzione della stima del valore della procedura - in € 1.000.000, con una esposizione media nell'arco del rapporto non superiore ad 1/5 della detta cifra.

Gli interessi a carico dell'Agenzia verranno calcolati sull'importo dell'anticipazione utilizzata e decorreranno dalla data di effettivo utilizzo.

In caso di cessazione del servizio di cassa, per il trasferimento ad altro soggetto, ovvero per qualsiasi altro motivo, l'Istituto Cassiere verrà rimborsato di ogni suo credito, salvo diverso espresso accordo con l'Agenzia medesima.

L'Istituto Cassiere avrà diritto di rivalersi delle anticipazioni di cassa concesse su tutte le entrate fino a totale compensazione delle somme anticipate.

Il tasso di interesse annuo applicato sulle anticipazioni di cassa sarà quello dichiarato dall'Istituto Cassiere in sede di offerta, la cui liquidazione avrà luogo con cadenza trimestrale.

2.7 - Firme autorizzate

L'ANPAL comunicherà preventivamente al Cassiere le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento, nonché tempestivamente le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse delle copie delle deliberazioni degli Organi competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra e dei relativi esemplari di firma.

2.8 - Sede / Filiale / Agenzia

L'Istituto Cassiere dovrà disporre di sede abilitata a tutti i servizi contrattuali compresi nell'incarico in affidamento entro un raggio di 3 km dalla sede dell'ANPAL (Via Fornovo n. 8, Roma). Qualora l'Agenzia dovesse trasferire la propria sede, sempre nel Comune di Roma, verrà fra le parti individuata di comune intesa la sede / filiale / agenzia più opportuna per le esigenze dell'ANPAL stessa.

2.9 - Conto di gestione

Entro il termine del mese successivo alla chiusura dell'esercizio l'Istituto Cassiere deve rendere all'Agenzia il conto della propria gestione finanziaria, redatto anche con procedura meccanografica, attenendosi ai modelli ed alle disposizioni di legge per quanto concerne la documentazione dei mandati e la relativa classificazione delle operazioni eseguite.

3. Natura del rapporto e remunerazione delle attività

L'incarico in affidamento configura un rapporto contrattuale atipico misto, avente natura di concessione di servizi, ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 50/2016, per quello che concerne la gestione del servizio di cassa in regime di tesoreria unica, ed avente invece natura di contratto per l'erogazione di servizi per quello che concerne l'erogazione di eventuali anticipazioni di cassa e/o la fornitura di eventuali servizi aggiuntivi diversi.

Tenuto conto dell'articolazione e della dimensione complessiva della gestione del servizio di cassa in affidamento, l'ANPAL, ai sensi dell'art. 165 del d.lgs. n. 50 del 2016, riconoscerà all'Istituto Cassiere un contributo - in funzione di assicurazione dell'equilibrio economico dell'operazione - determinato in ragione delle operazioni di pagamento effettivamente eseguite per conto dell'Agenzia, mediante applicazione di un parametro unico, il quale sarà in concreto definito in sede di gara.

In ogni caso tale parametro non potrà superare il valore di € 1,50 per singola operazione di pagamento eseguita.

La quantità di operazioni soggette alle commissioni dette che potranno essere richieste nell'arco del periodo contrattuale può allo stato stimarsi - come sopra anticipato - in circa n. 10.000 unità per anno. Tale dato sarà dunque preso a riferimento per il computo del valore stimato dell'operazione, pur ovviamente non rappresentando un vincolo contrattuale di alcun genere.

Eventuali anticipazioni di cassa troveranno remunerazione a mezzo del tasso di interesse che verrà espresso dai concorrenti in sede di offerta in termini di spread rispetto al tasso Euribor a tre mesi (divisore 365). Tale spread non dovrà comunque essere superiore a n. 3 punti percentuali.

Ogni altra attività resta compresa nelle modalità e nei termini di remunerazione sopra detti. Nessun ulteriore spesa od onere di gestione, quindi, potrà essere posto a carico dell'Ente, relativamente, solo ad esempio, alla tenuta del conto corrente bancario, alle operazioni di incasso e di pagamento in qualunque modo eseguiti, fatto salvo il rimborso delle spese obbligatorie effettivamente sostenute dall'Istituto Cassiere per imposte, tasse e diritti che la stessa Banca sia tenuta ad anticipare per conto dell'Agenzia, purché accompagnate da debita documentazione.

Il rimborso avverrà su presentazione di note trimestrali. L'Agenzia, avuta comunicazione delle spese suddette tramite elenco descrittivo, provvederà, verificate i presupposti, ad emettere il relativo mandato di pagamento.

In caso di attivazione di carte di credito, l'Istituto Cassiere applicherà all'Agenzia le condizioni economiche più favorevoli fra quelle praticate alla clientela aziendale dell'Istituto medesimo.

Il valore complessivo stimato della procedura risulta quindi dalla somma dei seguenti elementi:

1] contributo (somma commissioni unitarie) per gestione del servizio di cassa = € 45.000 (€ 1,50 x n. 30.000 operazioni stimate nel triennio);

2] spread su interessi passivi per eventuali anticipazioni = € 18.000 (3 % annuo x 200.000 x anni 3);

per un totale cumulato quindi pari ad € 63.000.

In ipotesi di riaffidamento di servizi analoghi - ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, v.si paragrafo 7 - il valore massimo complessivo della procedura sarà pari al doppio di quello risultante dai parametri sopra forniti.

Come detto, il rapporto in via di costituzione non prevede giacenze di cassa, i quanto l'operatività del servizio è direttamente assicurata attraverso i conti di tesoreria accesi presso la Banca d'Italia.

Per il caso in cui, in corso di rapporto, dovessero verificarsi situazioni per le quali limitate e transitorie giacenze di cassa risultassero comunque necessarie, nonostante la contraria stima ad oggi formulabile, l'Istituto cassiere resta impegnato a praticare all'Agenzia condizioni di tasso non inferiori a quelle praticate alla propria migliore clientela.

4. Servizi aggiuntivi (eventuali)

I concorrenti, in fase di offerta, potranno impegnarsi ad erogare servizi aggiuntivi gratuiti strettamente connessi con i servizi e le attività oggetto della procedura, purché utili e pertinenti rispetto al servizio nel suo complesso ed oggettivamente non compresi nei servizi espressamente od implicitamente richiesti o previsti nel presente atto. I servizi aggiuntivi detti restano in ogni caso soggetti ad approvazione specifica da parte dell'Amministrazione.

5. Modifiche al servizio

Nel corso del rapporto contrattuale, l'Agenzia potrà richiedere la modifica, la riduzione o l'ampliamento del servizio, a seguito di nuove disposizioni legislative o regolamentari, nei limiti consentiti dalle delle disposizioni dell'ordinamento di settore. L'Istituto Cassiere sarà tenuto a curare ogni altro servizio connesso e/o conseguente al corretto svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento richiesto dall'Agenzia alle migliori condizioni.

Di comune accordo tra le parti potranno essere in ogni momento apportati alle modalità del servizio tutti quei perfezionamenti di natura operativa ed organizzativa reciprocamente ritenuti necessari o che

saranno suggeriti dall'esperienza.

6. Durata del contratto

La durata del rapporto è stabilita in anni 3, decorrenti dal giorno successivo a quello di comunicazione all'Istituto aggiudicatario della positiva conclusione dell'iter di approvazione e controllo di legge.

Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 8, la durata del rapporto può essere estesa esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016. Ove l'Amministrazione esercitasse tale opzione - con anticipo minimo di giorni venti rispetto al termine finale come sopra determinato e per un ulteriore periodo pari nel massimo a mesi quattro - l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

7. Divieto di subappalto

Tenuto conto della natura e della conformazione dell'incarico in affidamento, non è consentito il ricorso al subappalto.

8. Riserva per eventuali servizi analoghi

L'Amministrazione – ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 – si riserva di procedere, nel triennio successivo alla stipula del contratto, all'affidamento di servizi analoghi in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, per un importo complessivo ulteriore pari, nel massimo, all'importo di aggiudicazione.

Fermo questo, tale nuovo eventuale affidamento avverrà sulla base del medesimo progetto a base di gara ed allo stesso si applicheranno le medesime condizioni tecnico-economiche stabilite per il primo contratto.

9. Obblighi e diritti dell'affidatario

Gli obblighi e i diritti dell'affidatario, fermo quanto quivi stabilito, sono precisati nello schema di contratto allegato al presente capitolato di gara, da intendersi parte integrante del medesimo.

Al momento della stipula del contratto di affidamento a tale schema – comunque entro i limiti consentiti dall'ordinamento – potranno essere apportate quelle variazioni e/o integrazioni che risultassero in via obiettiva necessarie a seguito di modifiche al quadro regolamentare e programmatico di riferimento, nonché per obiettive sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

IL DIRETTORE GENERALE